

ATTO N. 1439/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
Attività economiche e governo del territorio

Relatore di maggioranza Consigliere Silvano Rometti

Relatore di minoranza Consigliere Andrea Liberati

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dei Consiglieri Rometti e Casciari, concernente:

“Disciplina delle cooperative di comunità”

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 25 marzo 2019

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 27 marzo 2019



**COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 25 marzo 2019 ha esaminato, in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto N. 1439.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul testo, come emendato, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti e ha deciso di nominare, quali relatori in aula, il Consigliere Silvano Rometti per la maggioranza e il Consigliere Andrea Liberati per la minoranza, autorizzando le relazioni orali, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si chiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Rometti e Casciari, concernente: "Disciplina delle Cooperative di comunità", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 20 novembre 2017 e assegnata per competenza in sede redigente alla II Commissione consiliare permanente ed in sede consultiva alla III Commissione consiliare permanente, in data 06 dicembre 2017 (ATTO N. 1439);

Atteso che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente, espresso in sede consultiva, nella seduta del 26 luglio 2018;

Atteso che sull'atto in parola è stata svolta l'audizione con i soggetti individuati dalla Commissione in data 13 febbraio 2019;

Preso atto delle osservazioni pervenute a seguito dell'audizione sopra richiamata;

Visti gli emendamenti all'atto in oggetto, presentati e approvati in Commissione;

Visto il parere e udite le relazioni della II Commissione consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal relatore di maggioranza Consigliere Silvano Rometti e dal relatore di minoranza, Consigliere Andrea Liberati (ATTO N. 1439/BIS);

Vista la Costituzione e, in particolare, gli articoli 45, 117 e 118;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in particolare, l'articolo 55;

Viste le norme del Codice Civile e, in particolare, gli articoli 2511 e 2512 del Codice civile e l'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;

Visto lo Statuto regionale;

Visto il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

*con votazione articolo per articolo, nonché con
votazione finale sull'intera legge, che ha registrato
n. ___ voti favorevoli, n. ___ voti contrari e n.
___voti astenuti, espressi nei modi di legge dai
___ Consiglieri presenti e votanti*



DELIBERA

a) di approvare la legge regionale, concernente: "Disciplina delle cooperative di comunità", composta di n. 6 articoli nel testo che segue:


TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI ROMETTI E CASCIARI	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
	Art. 1
	(Finalità)
	<p>1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto, con la presente legge, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità", che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro.</p>
Art. 4	Art. 2
(Cooperative di comunità)	(Cooperative di comunità)
<p>1. Sono definite "cooperative di comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, in possesso dei requisiti specifici stabiliti dal presente articolo e che, alternativamente, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico:</p>	<p>1. Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, sono considerate "cooperative di comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla</p>




	valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale, e che, fermo il rispetto di quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di società cooperative:
a) promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi avendo come oggetto sociale l'erogazione di servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché la valorizzazione, la gestione e l'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale;	a) stabiliscono la propria sede ed operano in uno o più comuni della Regione;
b) stabiliscono la propria sede e operano in uno o più comuni o frazioni di Comuni rientranti nel territorio della Regione dell'Umbria.	b) prevedono nello statuto o nel regolamento adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
2. Alle cooperative di comunità e ai loro consorzi si applicano le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. La cooperativa di comunità, tenuto conto del perseguimento di una pluralità di obiettivi sociali ed economici e della possibilità di realizzare più scambi mutualistici, è considerata, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente.	c) prevedono nello statuto o nel regolamento modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
3. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità deve indicare:	d) prevedono nello statuto la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.
a) la qualifica di cooperativa di comunità e la denominazione sociale tipica;	
b) la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza e di collegamento dei soci alla loro comunità e al loro territorio;	
c) le clausole mutualistiche di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 2514 del codice civile.	
4. A pena di decadenza della qualifica, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall'articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità devono indicare specificamente i criteri seguiti nella	




gestione sociale per il conseguimento di benefici e di altre utilità per il territorio o la comunità in cui opera la medesima cooperativa.	
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il 100 per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali.	
Art. 2	Art. 3
(Albo regionale)	(Albo regionale)
1. E istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità.	1. E istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2, possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di "cooperativa di comunità".
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti ordinari e le procedure per la cancellazione dall'Albo.	2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo.
Art. 3	Art. 4
(Interventi in favore delle cooperative di comunità)	(Interventi in favore delle cooperative di comunità)
1. Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:	1. Idem
a) finanziamenti agevolati;	a) Idem
b) contributi in conto capitale;	b) Idem
c) incentivi per la creazione di nuova occupazione.	c) Idem
2. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione gli interventi previsti dal presente articolo.	2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al presente articolo comunque denominati, nonché le modalità di



	presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità. La Commissione consiliare competente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione dell'atto pre-adottato, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale adotta l'atto.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.	3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
	4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere cumulabili con altri interventi o finanziamenti o contributi o incentivi messi a disposizione da enti o istituzioni locali, nazionali o europee.
Art. 4	Art. 5
(Strumenti e modalità di raccordo)	(Strumenti e modalità di raccordo)
1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione:	1. Idem
	a) promuove la creazione di un sistema di relazioni con gli attori del territorio tra i quali le associazioni, le pro loco, le imprese e le amministrazioni comunali;
a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottando appositi schemi di convenzione tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;	b) disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accREDITamento previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica mediante:	c) Idem
1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;	1) Idem
2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di	2) Idem



produzione di beni e servizi;	
e)-riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;	d) Idem
e) individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento alle cooperative di comunità di lavori o servizi;	e) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento alle cooperative di comunità di lavori o servizi;
e) mette a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali.	f) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere presso le altre amministrazioni pubbliche l'impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità.
Art. 5	Art. 6
(Norma finanziaria)	(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili per l'anno 2017 in euro 3.000,00, si provvede nell'ambito della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.	1. Per gli interventi a favore delle cooperative di comunità previsti agli articoli 4 e 5 si autorizza la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2019 nell'ambito della Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, Programma 05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ, di cui 63.000,00 euro per il Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE e 37.000,00 euro per il Titolo 1 Spese correnti del Bilancio regionale di previsione 2019-2021, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).	2. Per l'anno 2019 la copertura della spesa di cui al comma 1 è data dalle risorse previste per le politiche comunitarie in particolare per l'Asse III Competitività delle PMI del FESR 2014-2020 (POR FESR 2014-2020: AZIONE 3.1.1 - Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese).
	3. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa per gli interventi previsti al comma 1, è quantificata e trova copertura attraverso le risorse stanziare annualmente con la manovra di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38,



	<p>commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p>
--	---